

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI BENI CONSORZIALI

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente **Regolamento** disciplina le modalità e i criteri per la concessione temporanea in uso di **beni** immobili di proprietà del Consorzio Boschi Carnici (in appresso denominati beni consorziali), in armonia con lo Statuto del Consorzio e dei Regolamenti di contabilità.

Le strutture oggetto del presente regolamento sono indicate nell'allegata tabella che ne costituisce parte integrante (allegato A). Eventuali beni che in futuro si dovesse ritenere di sottoporre alla medesima disciplina saranno inserite nella stessa.

Art. 2 Soggetti beneficiari

L'utilizzo di **beni** consorziali è concesso prioritariamente ai Comuni, anche non consorziati, nel cui territorio è sito il bene oggetto di concessione e solo in via sussidiaria a Enti e Associazioni, pubblici e privati, che svolgono attività in favore della collettività, purché non contrastanti con i fini istituzionali del Consorzio Boschi Carnici.

Art. 3 Criteri di concessione

I beni consorziali sono concessi secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

1. ai Comuni sul cui territorio i beni stessi insistono;
2. alle istituzioni scolastiche del territorio, per attività didattiche o formative;
3. a soggetti, con sede nel Comune, che realizzano attività di tutela ambientale, di promozione sociale, ricreative, sportive o culturali a beneficio della popolazione, con priorità nel caso in cui coinvolgano persone diversamente abili, bambini, anziani e categorie sociali particolarmente a rischio.

Per le concessioni di cui ai punti 2 e 3, deve essere comunque presentata una relazione sull'attività da svolgere che deve essere esaminata dal Consiglio di Amministrazione prima di procedere alla concessione, previa richiesta di parere consultivo al Comune in cui il bene è sito.

La concessione non può essere comunque affidata nell'ipotesi in cui il bene debba essere utilizzato dal Consorzio stesso per i propri fini istituzionali.

Art. 4 Gratuità delle concessioni

La concessione dei beni consorziali di cui all'art. 1 è di norma a titolo gratuito.

Sono a carico del concessionario, tuttavia, qualora si tratti di una concessione di durata superiore ai quindici giorni, tutte le opere di manutenzione ordinaria.

Art. 5 Durata delle concessioni

La durata delle concessioni non potrà di norma essere superiore ad un anno, fatto salvo casi eccezionali che dovranno essere autorizzati dal Direttore e comunque approvati preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Le concessioni ai Comuni sul cui territorio è posto il bene possono essere rinnovate anche tacitamente di anno in anno, salvo che una delle parti comunichi all'altra, almeno tre mesi prima della scadenza, che non intende proseguire il rapporto.

Art. 6 Competenza e procedura per il rilascio delle concessioni

I Comuni o gli enti di cui all'art. 3 devono presentare domanda di concessione in uso del bene al protocollo del Consorzio Boschi Carnici entro il 31 del mese di gennaio di ogni anno, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo. Per il solo anno in corso, la domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dall'esecutività della delibera che approva il presente regolamento.

La competenza al rilascio delle concessioni spetta al Direttore del Consorzio previa conforme delibera di indirizzo del Consiglio di Amministrazione.

La concessione verrà assentita, verificata la disponibilità dei **beni** e, in caso di richieste contestuali, varrà l'ordine di priorità sopra indicato, in caso di parità di priorità, l'ordine di arrivo al protocollo del Consorzio.

I Comuni possono ottenere la concessione in uso dei beni, previa formale richiesta, per lo svolgimento delle attività istituzionali e per promuovere iniziative di carattere ambientale, sociale, ricreativo, sportivo e culturale, anche in collaborazione con realtà associative operanti sul territorio. Qualora intendano, per il perseguimento di tali finalità, concedere i beni in uso alle citate realtà associative, dovranno darne preventiva comunicazione al Consorzio, il quale dovrà pronunciarsi sulla richiesta nei trenta giorni successivi. In caso di mancata pronuncia, il consenso si intende prestato. Non sarà comunque possibile assegnare il bene in uso esclusivo ad un'associazione per un periodo superiore a tre mesi senza il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Non sarà mai possibile assegnare i beni a privati o comunque per uso privato.

I soggetti interessati di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 3 del presente Regolamento devono presentare formale richiesta al Consiglio di Amministrazione compilando apposito modulo (allegato B) specificando:

1. La denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e natura giuridica dell'Ente richiedente
2. I dati anagrafici del legale rappresentante
3. I **beni** consorziali richiesti
4. La descrizione sommaria dell'attività che si intende svolgere e le sue finalità, specificando il luogo in cui verrà realizzata e se essa sia sostenuta con il patrocinio e il contributo di Enti Pubblici.
5. La dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Regolamento.
6. L'impegno a rifondere il Consorzio Boscho Carnici in caso di ammanchi e danni arrecati ai beni stessi per incuria o uso improprio
7. La dichiarazione con il quale il legale rappresentante si assume la responsabilità civile penale e patrimoniale per gli eventuali danni arrecati a persone e cose, limitatamente all'uso dei **beni**, manlevando il Consorzio Boschi Carnici da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

Nel caso in cui la richiesta sia presentata per un'iniziativa temporalmente circoscritta (non superiore a quindici giorni), in deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, la domanda dovrà/potrà pervenire al protocollo del Consorzio almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'attività.

Art. 7 Presa in carico e restituzione dei beni

La concessione è comprensiva del verbale di consegna dei **beni**, sottoscritto dal concessionario

La presa in carico dei **beni** senza rilievi da parte del concessionario, comporta l'implicito riconoscimento della perfetta funzionalità degli stessi e della loro corrispondenza alla descrizione fattane nell'atto di concessione; per cui non verranno prese in considerazione contestazioni successive.

Art. 8 Responsabilità dei concessionari.

Chi richiede di utilizzare i **beni** consorziali è tenuto a conoscere ed accettare tutte le condizioni riportate nel presente **Regolamento**.

In caso di violazione dei predetti impegni si applicano le sanzioni previste nell'art. 9 del presente **Regolamento**.

Art. 9 Risarcimento danni e revoca delle concessioni.

Eventuali danni ed ammanchi nei **beni** concessi saranno fatti constatare al momento della restituzione degli stessi. Nei casi suddetti il concessionario è tenuto al risarcimento del danno provocato.

Qualora venissero constatati danni riparabili, il concessionario dovrà farsi carico della riparazione o sostituzione delle parti danneggiate.

In caso di danni provocati da atti di vandalismo e di furti di suppellettili nei **beni** concessi, il concessionario dovrà dare tempestiva comunicazione, oltre che al Consorzio, alle competenti autorità giudiziarie.

Il Consorzio si riserva la facoltà di non rilasciare o revocare l'uso dei **beni**:

- a soggetti nei confronti dei quali risultino situazioni di contenzioso sia pregresse che in atto con il Consorzio o con il Comune in cui il bene è sito;
- a seguito di violazione del presente **Regolamento**.

I concessionari che violino le disposizioni del presente **Regolamento** e in particolare non provvedano al risarcimento danni causati ai **beni** consortili, fatta salva ogni azione in diversa sede, cessano immediatamente dal diritto di utilizzo e non potranno presentare ulteriori istanze di concessione.

Il Consorzio può revocare le concessioni per esigenze prioritarie, debitamente motivate, o per ragioni di carattere tecnico o di urgenza, anche senza preavviso e senza che i concessionari possano richiedere eventuali danni.

Art. 12 Disposizioni finali e norme di rinvio

Le norme del presente **Regolamento** entrano in vigore il giorno successivo alla data di esecutività del provvedimento deliberativo di approvazione.

Gli allegati possono essere aggiornati e variati con atti del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente **Regolamento**, è fatto rinvio alle disposizioni normative vigenti.

Approvato con deliberazione dell'Assemblea consorziale 21/05/2010 n. 8